

## **STATUTO**

### **Articolo 1. (Denominazione, sede, durata)**

**1.1.-** È costituita – con sede presso lo studio del suo Presidente e con facoltà di istituire sezioni in altre città – l'Associazione "Unione Giuristi della Vite e del Vino" (Ugivi) di seguito denominata più brevemente "Unione".

**1.2.-** L'Associazione ha durata illimitata.

### **Articolo 2 (Scopi)**

**2.1.** L'Unione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro.

In particolare, le sue finalità sono:

- a.- approfondire gli studi delle materie giuridiche vitivinicole, anche con approccio interdisciplinare;
- b.- organizzare seminari e convegni per sviluppare singole tematiche, anche con approccio interdisciplinare e promuoverne la conoscenza;
- c. pubblicare riviste, atti, notiziari e newsletters anche in collaborazione con altri soggetti, per diffondere gli studi e le relative risoluzioni dell'Unione;
- d.- promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale nelle materie giuridiche vitivinicole, anche con approccio interdisciplinare;
- e.- promuovere e sviluppare anche indirettamente ogni iniziativa utile al conseguimento degli scopi sociali.

### **Articolo 3**

**3.1.-** L'Unione potrà stabilire, con le modalità che riterrà di volta in volta più opportune, collegamenti anche organici con altri organismi comunitari e internazionali aventi finalità analoghe.

## **Articolo 4. (Soci)**

**4.1.-** I soci dell'Unione possono essere: fondatori e ordinari.

**4.2.-** Sono soci effettivi i fondatori che hanno firmato l'atto costitutivo, nonché, coloro che, in qualità di soci ordinari, hanno aderito successivamente all'Unione.

**4.3.-** Possono divenire soci dell'Unione:

**a.-** giuristi (avvocati, magistrati, notai, docenti universitari) che siano motivatamente interessati allo studio dei profili giuridici del settore vitivinicolo;

**b.-** coloro che abbiano acquisito particolari competenze nelle materie vitivinicole di cui all'art. 2 lettera a) dello statuto;

i quali, in entrambi i casi di cui alle precedenti lettere a) e b), siano stati presentati da almeno un socio e la relativa candidatura, munita di curriculum, sia approvata dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio, aderendo all'Unione, accetta il presente statuto e si impegna ad osservarlo unitamente a tutte le disposizioni e norme che fossero deliberate dagli organi sociali.

**4.4.-** I soci cessano di appartenere all'Unione:

a) per dimissioni;

b) per decadenza, quando siano venute meno le condizioni per la loro ammissione;

c) in caso di mancato pagamento delle quote associative per due anni consecutivi.

## **Articolo 5. (Organi)**

**5.1.-** Sono organi dell'Unione:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) il Segretario;

e) il Tesoriere.

## **Articolo 6. (Assemblea)**

**6.1.-** L'Assemblea è costituita dai soci effettivi in regola con i contributi sociali.

**6.2.-** I soci effettivi hanno diritto di voto nelle assemblee e soltanto essi possono ricoprire cariche sociali.

**6.3.-** L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente una volta all'anno entro il 30 giugno e delibera a maggioranza dei presenti.

**6.4.-** L'Assemblea straordinaria viene convocata dal presidente tutte le volte che il Consiglio o almeno un terzo dei soci ne faccia richiesta.

**6.5.-** L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza dei presenti; le modifiche statutarie devono essere approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.

**6.6.-** La convocazione dell'Assemblea avviene con lettera (inviata anche per e-mail), contenente l'ordine del giorno, indirizzata al domicilio dei soci almeno otto giorni prima della data della riunione.

**6.7.-** L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera:

- a) sulla relazione del Consiglio relativa all'attività svolta dall'Unione;
- b) sul bilancio consuntivo;
- c) sulla nomina del Consiglio;
- d) sugli altri argomenti proposti dal Consiglio.

**6.8.-** Le votazioni sono effettuate normalmente per alzata di mano, salvo che un terzo dei presenti chieda l'appello nominale o la votazione segreta.

Può essere effettuata la votazione per corrispondenza con modalità stabilite con regolamento proposto dal Consiglio e approvato dall'Assemblea.

## **Articolo 7. (Consiglio direttivo)**

**7.1.-** Il Consiglio direttivo è composto da 7 a 15 membri eletti dall'Assemblea. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente, un Vice Presidente (con facoltà di nominare anche un secondo Vice Presidente), il Segretario e il Tesoriere. Esso pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea ed è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Unione; determina i contributi sociali sulla base dei criteri stabiliti dall'assemblea e può decidere di trasferire la sede dandone comunicazione ai soci; approva su proposta del Tesoriere la bozza di bilancio da presentare per l'approvazione all'assemblea dei soci; autorizza la costituzione delle Delegazioni Regionali di cui all'art. 9 e ne dispone la revoca, con delibera motivata.

**7.2.-** Il primo consiglio è nominato in sede di atto costitutivo.

**7.3.-** Il consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, mediante invito anche telefonico almeno tre giorni prima della riunione e deve contenere l'ordine del giorno da inviarsi presso il domicilio di ciascun componente. Possono essere chiamati a partecipare al consiglio direttivo, con funzioni consultive, anche i presidenti delle Delegazioni Regionali, ove costituite.

**7.4.-** I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

**7.5.-** Per la validità della riunione di consiglio è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri.

**7.6.-** Le deliberazioni del consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

**7.7.-** Le riunioni del Consiglio Direttivo non in presenza possono svolgersi con l'ausilio di strumenti audio-video, che consentano la partecipazione dei consiglieri che si trovino in luoghi diversi e la loro identificazione. In tal caso nell'avviso di convocazione verranno indicate anche le modalità tecnico-operative di collegamento.

## **Articolo 8. Delegazioni regionali**

**8.1.-** È consentita, previa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo, la

costituzione di delegazioni regionali a condizione che:

**a.-** venga presentata domanda al Consiglio Direttivo sottoscritta da almeno tre soci e/o da tanti soci residenti nella regione in regola con il pagamento della quota sociale, che rappresentino almeno la metà dei soci iscritti all'Unione nella Regione e che,

**b.-** su iniziativa dei soci presentatori, siano stati organizzati nella regione almeno due eventi nel triennio precedente quello della presentazione della domanda.

Ciascuna delegazione ha la facoltà (non l'obbligo) di nominare al suo interno un coordinatore ed un segretario;

**8.2.** La delegazione ove costituita:

**(i).** - contribuisce a promuovere nella regione di competenza le attività dell'UGIVI e a coltivare i rapporti con i soci UGIVI della Regione, anche con incontri periodici, dei quali, quando formalmente convocati, verrà data preventiva comunicazione al Direttivo, cui i membri del direttivo potranno partecipare;

**ii).** - propone al Consiglio Direttivo, cui spetta la preventiva approvazione, l'organizzazione di seminari ed altri eventi nel rispetto degli scopi dell'Unione.

**8.3.-** Il Consiglio Direttivo ha sempre la facoltà di revocare, motivatamente, l'autorizzazione alla costituzione di una delegazione regionale, la quale, pertanto, cesserà la sua attività in caso di revoca.

## **Articolo 9. (Presidente)**

**9.1.-** Il Presidente rappresenta l'Unione ad ogni effetto di legge e di statuto nei confronti dei terzi e dei soci; egli è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria dell'Unione, ne ha la firma e può rilasciare mandato continuativo o speciale per singole questioni.

**9.2.-** Egli attua le deliberazioni degli organi collegiali e si sostituisce ad essi nei casi di urgenza riferendone alla prima successiva riunione per la convalida del suo operato; compie gli atti relativi all'amministrazione in base alle direttive dell'Assemblea e del Consiglio.

**9.3.-** In caso di assenza del Presidente, questo viene sostituito dal vicepresidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età.

#### **Articolo 10. (Segretario)**

**10.1.-** Il Segretario provvede a dare esecuzione, in accordo con il Presidente, alle deliberazioni del Consiglio. Redige e sottoscrive, insieme al Presidente, il verbale della riunione.

#### **Articolo 11 (Tesoriere)**

**11.1.-** Il Tesoriere cura la riscossione delle quote associative e degli introiti a vario titolo, provvede al pagamento delle spese e gestisce, con le direttive del Consiglio, gli aspetti tecnico-contabili dell'Unione. Redige la proposta di bilancio consuntivo e preventivo sottoponendola al Consiglio per l'approvazione e ne riferisce all'Assemblea.

#### **Articolo 12 (Gratuità delle cariche)**

**12.1.-** Le cariche sociali sono gratuite, salvo gli eventuali rimborsi spese o indennità stabilite dal Consiglio in relazione agli specifici mandati attribuiti.

#### **Articolo 13 (Proventi)**

**13.1.-** I proventi dell'Unione sono costituiti da:

- a) contributi annuali a carico dei soci;
- b) oblazioni volontarie;
- c) proventi derivanti da redditi mobiliari, immobiliari o da partecipazioni;

d) entrate per eventuali contributi dell'Unione europea, dello Stato, delle Regioni o di ogni altro soggetto pubblico e privato.

#### **Articolo 14 (Esercizio sociale)**

**14.1.-** L'esercizio sociale ha inizio il 10 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Articolo 15**

**15.1.-** Per la prima volta la nomina delle cariche sociali può essere effettuata in sede di atto costitutivo.

#### **Articolo 16 (Utilizzo del Logo e della denominazione dell'Unione)**

**16.1.-** Il logo, in tutto o in parte, può essere utilizzato solo previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

**16.2.-** Il logo e la denominazione Ugivi non possono, comunque, essere usati dal singolo socio in funzione pubblicitaria o di promozione della propria attività personale e/o professionale o ad esse collegate.

#### **Articolo 17 (Scioglimento)**

**17.1.-** Lo scioglimento dell'Unione è deliberato dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci.

**17.2.-** In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e le modalità per l'adempimento delle loro funzioni.

**17.3.-** L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto secondo quanto delibererà l'assemblea escluso qualsiasi rimborso ai soci.

### **Articolo 18**

**18.1.-** Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento, in quanto applicabili, alle vigenti disposizioni di legge.